# RELAZIONE TECNICA

# Capo I Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

### ART. (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

L’**articolo 1** reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Con il III trimestre 2023 si conclude il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus “base”, riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, l’ammontare dei bonus base non hanno subito alcuna variazione.

IL **comma** 1 prevede che ARERA proceda ad aggiornare i valori dei bonus base applicabili nel IV trimestre 2023: a tal fine, la quantificazione deve essere tale che - per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato - i livelli obiettivo di riduzione della spesa del IV trimestre 2023 (valutata per i clienti in regime di tutela) già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30% della spesa per l’energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). L’Autorità provvede sulla base degli ordinari meccanismi tariffari.

Il **comma 2** prevede che, anche per l’anno 2023, l’ARERA presenti la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, entro il 31 maggio 2024.

Il **comma 3** prevede anche per il quarto trimestre 2023 l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dal **comma 3** e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2023. Tali oneri sono valutati in **300 milioni di euro** per l'anno 2023, sulla base della stima dei consumi previsti per il IV trimestre. Le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivano da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale per l'anno 2023 (legge di Bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (vd DL 34/2023, art. 2, e DL 79/2023 art. 2): ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

**Commi 5 e 6** **(riduzione IVA gas**). Il **comma 5**prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023**, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, in deroga all’aliquota del 10 o del 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dal DPR n. 633 del 1972. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023**. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all’articolo 26, comma 1, del testo unico accise (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). Negli usi industriali, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non dilettantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Il **comma 6** prevede che la riduzione dell’aliquota IVA dal 22 % al 5% prevista dal **comma 5** si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “contratto di servizio energia”, nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento. In particolare, l’applicazione dell’IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Il **comma 7** quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 6 e reca la copertura finanziaria.

Il **comma 8** reca modifiche all’articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023 in materia di contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che persegue la finalità di contribuire a contenere la spesa energetica da sostenere nel IV trimestre 2023 dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

Con tale finalità viene previsto un contributo straordinario per complessivi **300 milioni di euro**, da erogare sotto forma di contributo straordinario ai nuclei familiari beneficiari di bonus sociale elettrico. Tale contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata da ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).

Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell’ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 8 a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione di cui al **comma 8** che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2023.

### ART. (Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)

**Commi 1 – 3.** La norma in esame incrementa il “fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti” istituito dall’articolo 1 comma 450 della  legge n. 197/2022 ( Legge di bilancio 2023), destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, come previsto dal successivo DM del 18 aprile 2023, aumentando la sua dotazione da 500 a 600 milioni di euro. L’aumento della disponibilità finanziaria del fondo è predisposto per elevare il contributo spettante alle famiglie in situazione di difficoltà, attraverso un ulteriore somma, spendibile per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, da doversi quantificare nei limiti pro capite derivanti dalla ripartizione delle risorse a disposizione stabilite nel comma 3. Secondo quanto stabilito dal DM del 18 aprile 2023, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità; in virtù del numero di carte assegnabili e dell’incremento predisposto dalla norma, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa euro 76,00, a carta da aggiungersi al beneficio già concesso per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, pari a euro 382,50, come quantificato da decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023.

A tale incremento di spesa si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

**Comma 4 (bonus trasporti).** La disposizione, per far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno, incrementa la dotazione del fondo istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 di **12 milioni di euro per l’anno 2023**. Tale fondo è finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

**Comma 5.** L’attuazione del PNRR, con riferimento all’incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all’ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine, il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per l’anno 2023. Cionondimeno, le risorse PNRR assegnate alle Regioni per l’anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle Regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle Regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa **4.947** idonei non beneficiari è pari a euro **17.435.475,02.**

Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l’a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro **10.005.808,55**.

Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 Regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno finanziario.

Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro **7.429.666**, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all’anno accademico 2022/2023.

Il **comma 6** quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai **commi 4 e 5** pari a euro 19.429.667 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### ART. (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)

Sotto il profilo dell’impatto della riforma, si illustrano nel seguito le stime che tengono conto sia della riduzione dei settori ammessi ad agevolazioni (come previsti dalla nuova Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) che del diverso livello di agevolazione previsto.

Gli effetti della riduzione dei settori intervenuta con la modifica del quadro comunitario sono stati analizzati con riferimento all’Elenco delle imprese energivore 2023, elaborato da Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, il quale comprende 4.154 imprese che operano nei settori agevolabili ai sensi delle linee guida 2014 o che stanno beneficiando dell’agevolazione energivori per effetto del meccanismo di “*grandfathering*” vigente.

Si ricorda che la norma, in conformità alle nuove Linee guida, ha individuato due gruppi di settori eleggibili in funzione del livello di intensità di scambi commerciali e di intensità di energia elettrica a livello dell'Unione, per i quali è stato identificato un elevato (indicati nel seguito come *box 1*) e un medio rischio di rilocalizzazione delle attività (indicati nel seguito come *box 2*).

La tabella riporta un confronto del numero dei settori eleggibili secondo le nuove e vecchie linee guida.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo settori** | **N.** |
| Eleggibili secondo linee guida 2014 | 219 |
| Eliminati rispetto a linee guida2014 | -106 |
| Aggiunti rispetto a linee guida 2014 | +3 |
| **Eleggibili nuove linee guida** | **116** |

La tabella sintetizza i livelli di contribuzione alla spesa per il finanziamento delle fonti rinnovabili previsti dalla norma in parola a favore delle imprese energivore. Detti valori corrispondono ai valori maggiormente vantaggiosi ammessi dalle nuove Linee guida e sono stati utilizzati per le prime stime del costo della misura.



Con riferimento all’Elenco energivori esaminato, è riportato nella tabella che segue l’impatto in termini di numero di imprese e di consumi, attualmente agevolati, interessati dalla riforma:

* 3.313 rientrano nei settori eleggibili ai sensi delle nuove Linee guida e potranno beneficiare dell’agevolazione;
* 515 imprese potranno accedere all’agevolazione per effetto del nuovo meccanismo di “*grandfathering*”, attraverso una riduzione graduale dell’entità del beneficio fino al 2028; data oltre la quale le imprese non rientranti nei settori indicati nelle nuove Linee guida non potranno più beneficiare delle agevolazioni;
* 326 imprese che stanno attualmente godendo di meccanismi di *grandfathering* non potranno invece più godere del beneficio dal 2024.



Si osserva che le imprese ricomprese nel *box 1* rappresentano complessivamente più dell’80% dei consumi degli energivori attualmente agevolati e conseguentemente delle agevolazioni che sarebbero riconosciute. Il valore complessivo delle agevolazioni è stimato in circa 1.400 M€ a fronte di un livello attuale di circa 1.300 M€. Come detto, si tratta di una stima di impatto basata sul livello massimo di agevolazione ammesso dal quadro comunitario e sui dati dell’elenco energivori 2023 che non include parte delle imprese dei settori di nuova introduzione da parte delle Linee guida.

Le stime non tengono conto delle maggiorazioni delle agevolazioni condizionate di cui al punto 7, in quanto dipendono dalle scelte delle imprese e, in linea generale, sono considerate condizioni gravose, tali da non giustificare il beneficio aggiuntivo. In ogni caso, prime stime, fanno ritenere l’impatto trascurabile.

Le analisi effettuate mettono in evidenza che, in linea generale, per le imprese dei settori eleggibili (ossia dei settori in *box 1* e *box 2*) si determina un incremento del beneficio mentre le imprese che rientrerebbero nella clausola di *grandfathering* si determinerebbe una riduzione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le agevolazioni, come già precisato, comportano una diversa distribuzione sui clienti finali degli oneri di sistema elettrico destinata alla copertura del finanziamento delle fonti rinnovabili di energia e posti a carico della bolletta elettrica. Il valore complessivo degli oneri generali di sistema a delle fonti rinnovabili rimane infatti invariato e conseguentemente anche il corrispondente prelievo parafiscale.

# Capo II Misure in materia di versamenti fiscali

### ART. (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)

La disposizione consente di regolarizzare, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, anche laddove le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che tali violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento di cui al citato articolo 13 e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

# Capo III Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica

### ART. (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)

Il **comma 1** consiste in un intervento volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  consentendo di attribuire continuità di valori, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario, senza impatti in termini di gettito. Inoltre, si stabilisce che le cessioni in esame si considerano cessione di rami di azienda ai fini IVA e agli atti aventi a oggetto queste cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista.

Dal punto di vista dell’IVA la misura, introdotta ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell’operazione, in coerenza con la disciplina nazionale ed unionale vigenti.

Anche con riguardo alle altre imposte indirette, facendo riferimento alle operazioni di cessione interessate, la disposizione non genera effetti di gettito in considerazione del valore e della composizione del compendio oggetto di cessione. La cessione di compendi, infatti, nell’ambito di una procedura di LCA avviene solitamente ad un prezzo simbolico.

Il **comma 2**, con valenza esclusivamente civilistica, nel caso in cui un’impresa acquisisca  - entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, estende la possibilità di  rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La continuità dei valori a fini civilistici esclude l’emersione di plusvalenze e minusvalenze contabili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Il comma 2 conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 3** interviene su disposizioni già vigenti – i commi da 3-octies a 3-decies dell’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, non alterandone la sostanza e la portata, ma intervenendo soltanto sulla modalità di reiterazione degli effetti delle stesse. Attualmente, infatti, le norme richiamate consentono – al verificarsi dei presupposti inerenti all’instabilità e la volatilità dei mercati – che tramite un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

1) sia consentito alle società di capitali che non adottano i principi IAS/IFRS ai sensi del D. Lgs. 38/2005, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tra le imprese destinatarie della proroga di cui sopra rientrano anche le imprese di assicurazione, per le quali le modalità applicative sono stabilite dall’IVASS, mentre all’Organismo Italiano Contabilità è demandata analogo compito con riferimento alla generalità delle altre imprese;

 2) le imprese di cui sopra destinino a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra il valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (che è concesso assumere anche nell’esercizio di riferimento) e il valore di mercato rilevato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;

 3) le sole imprese di assicurazione, inoltre, determinano la riserva di cui al punto precedente tenendo conto degli impegni verso gli assicurati; in tal modo è loro consentito di scomputare quella parte di risultati che, per effetto di accordi contrattuali, sono di competenza degli assicurati. In tale modo si consente alle imprese di definire correttamente il valore della riserva e, di conseguenza, anche degli utili disponibili.

Gli effetti delle misure di cui all’elenco precedente, come già riportato, possono essere reiterati previa emanazione di un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mentre per effetto della disposizione sarebbe ora possibile che, con due distinti decreti sia consentito:

- di reiterare le sole misure inerenti alla possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (commi da 3-octies a 3-novies, come novellati)

- di reiterare gli effetti di cui al comma 3-decies, previa emanazione del decreto che consente il ripetersi degli effetti delle misure di cui ai commi 3-octies e 3-novies,

L’eventuale reiterazione degli effetti delle misure sopra citate, a seguito dell’emanazione di uno o entrambi i decreti, avrebbero implicazioni solo di tipo contabile, per quanto è opportuno evidenziare che la mancata rappresentazione in bilancio di valori affetti da minusvalenze da valutazione comporti effetti positivi in termini di utili complessivi e di gettito, per quanto non determinabili.

### ART. (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

La norma mira a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

L’intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sulla disciplina applicabile alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell’ambito dell’amministrazione straordinaria in esecuzione del programma di cui all’art. 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), del medesimo decreto legislativo.

La norma è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 5 della direttiva direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, «ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente».

Si tratta pertanto dell’interpretazione autentica della disciplina di diritto interno effettuata in coerenza con le disposizioni della citata direttiva.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche

### ART. (Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili)

Il **comma 1** è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.

Il **comma 2** prevede che a SIMEST S.p.A. e SACE S.p.A. non si applichino i vincoli, i divieti e gli obblighi contenuti nella normativa in materia di contenimento della spesa pubblica e di coordinamento della finanza pubblica, a cui sono sottoposti i soggetti inclusi da ISTAT nell’elenco annuale di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in analogia con quanto previsto per le altre società a partecipazione pubblica inserite nell’Elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla prossima inclusione nel predetto provvedimento.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in analogia con quanto previsto per le altre società a partecipazione pubblica inserite nell’Elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla prossima inclusione nel predetto provvedimento.

L’esclusione dai vincoli, divieti e obblighi previsti in materia di contenimento della spesa pubblica e di coordinamento della finanza pubblica avrebbe l’esclusiva finalità, indicata dalla disposizione, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali attribuiti a SIMEST, a SACE dalla legge.

I **commi 3, 4 e 5 [FOI A CURA RGS]**

### CAPO IV

### Disposizioni finali

### ART. (Entrata in vigore)

Disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.